

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE ISTITUZIONALI PREVISTE DALLO STATUTO

Approvato in data 17/07/2018

PREMESSO CHE

In relazione alla riorganizzazione della struttura associativa della Federazione, così come definita dal nuovo statuto approvato in data 29 novembre 2016 si rende necessaria l'emanazione dei testi regolamentari integrativi, in ordine all'esercizio del proprio diritto di voto e di eleggibilità alle cariche istituzionali

DATO CHE

- lo statuto determina, nel suo **Articolo 4 - Regolamento e Codice Etico** che esso è integrato dai Regolamenti e dai Codici Etici promulgati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

- l'**Articolo 2 - Premesse e definizioni** individua che i settori di esercizio della propria attività da parte dei soci sono: 1) arte di strada e libera espressione 2) esercizio professionistico dello spettacolo di strada 3) promotori e organizzatori 4) circo contemporaneo 5) danza urbana e nuove forme espressive. Ogni socio, all'atto di iscrizione, dichiara i due settori di attività prevalente esclusivamente per i quali esprimerà la propria preferenza in fase di voto;

- l'**Articolo 5 - Associati** definisce come soci ordinari: A) i singoli artisti, persone fisiche e/o imprese individuali, che esercitano la propria arte performativa negli spazi pubblici ("Artisti"); B) gli artisti e i promotori che esercitano, in forma aggregata e/o associata (in qualunque forma giuridica), la propria arte performativa negli spazi pubblici o che ivi promuovono spettacoli e altre attività finalizzate alla loro valorizzazione ("Associazioni");

- l'**Articolo 9 - Struttura associativa** stabilisce che la struttura associativa si articola in un livello nazionale e in rappresentanze territoriali e che i soci possono esercitare i propri diritti, secondo le specifiche previsioni, a livello nazionale o a livello territoriale e, a seconda dei casi, attraverso espressione diretta o per espressione indiretta per il tramite del proprio Delegato Territoriale;

- l'**Articolo 12 - Organi dell'associazione** declina che sono organi della FNAS:

- + il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale (PN e VPN)
- + il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)
- + l'Assemblea Nazionale dei Delegati (AND)
- + I Delegati Territoriali (DT)
- + le Assemblee Territoriali dei Soci (ATS)
- + Il Direttore Generale o Segretario Nazionale (DG)
- + Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)
- + Il Collegio dei Probiviri (CPV)

il presente regolamento determina le procedure relative alle cariche di Presidente Nazionale e dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale. Per le alte cariche verrà approvato apposito e separato provvedimento

DELIBERA CHE

Elezioni

Le elezioni devono essere indette al più tardi entro sei (6) mesi dalla scadenza naturale delle cariche. La convocazione viene effettuata dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, con avviso pubblicato sul sito internet della Federazione almeno 60 giorni prima delle elezioni. La convocazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla corretta informazione dei tempi, dei modi e delle materie da trattare, per dare a tutti i soci la possibilità di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

Entro 20 giorni dalla convocazione, i soci in regola con i requisiti di eleggibilità passiva possono presentare la loro candidatura unitamente, laddove richiesto, al programma che intendono realizzare. Entro 30 giorni dalla convocazione, la segreteria verifica la correttezza dei requisiti di eleggibilità e pubblica i nomi dei candidati. Dal 31esimo giorno dalla

convocazione alle 24 ore precedenti le elezioni, i candidati possono promuovere la loro candidatura in tutte le forme ritenute opportune. Ogni candidato è direttamente responsabile delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

Con l'atto di convocazione vengono stabilite le modalità e gli strumenti che la Federazione mette a disposizione dei candidati per promuovere la propria candidatura, garantendo ad ognuno di loro pari opportunità. La Federazione si ispira e promuove, nei limiti delle disponibilità dei candidati, a valorizzare la parità di genere nella rappresentanza nazionale.

Designazione dei candidati

Non sono previste liste. I candidati presentano la loro candidatura in proprio e, laddove richiesto, depositano il programma di rappresentanza che intendono realizzare nel corso del mandato. Uno stesso socio non può candidarsi per più ruoli contemporaneamente e, salvo eccezioni espressamente previste dal regolamento, qualora eletto per un'altra carica deve obbligatoriamente esercitare l'opzione di scelta della carica che si intende mantenere.

Deleghe

Per l'esercizio del diritto di voto, la Federazione predispone preferibilmente gli strumenti informatici per garantire a tutti i soci l'esercizio di voto, anche senza una presenza fisica in assemblea. In tal caso non sono previste deleghe. Qualora fosse necessario operare attraverso modalità tradizionale di voto, ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea da un altro associato, a mezzo delega. La delega, deve contenere il nome e il cognome della persona delegata e, debitamente firmata dall'iscritto delegante, consegnata all'iscritto rappresentante, che la produrrà in Assemblea per la votazione. Nessun iscritto può essere investito di più di due (2) deleghe.

Le deleghe saranno rimesse alla Presidenza dell'Assemblea, per la convalida, all'inizio della seduta e, a votazione avvenuta, dovranno essere conservate a cura del Segretario dell'Associazione.

Validità delle elezioni

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti e il numero dei candidati. In mancanza di candidati per una carica, il presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può nominare personalmente un socio alla copertura della carica. La ratifica di tale cariche è rimessa all'Assemblea Nazionale dei Delegati su richiesta motivata di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto.

Voto

Salvo diversamente espresso nell'atto di convocazione delle elezioni, la regola è quella del voto palese.

Parità di voti

Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si dovrà procedere al ballottaggio tra i due candidati risultanti a pari merito. Qualora il ballottaggio non dia risultati risolutivi, il Presidente nominerà il nome dell'incaricato a coprire la carica. La ratifica di tale carica è rimessa all'Assemblea Nazionale dei Delegati su richiesta motivata di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto. Qualora detta parità in fase di ballottaggio riguardi i candidati alla carica di Presidente, il suddetto potere di nomina viene esercitato dal Presidente uscente.

Proclamazione dei risultati

I risultati delle votazioni saranno tempestivamente comunicati a tutti gli iscritti, attraverso la relativa pubblicazione sul sito internet della Federazione.

Votazione elettronica

La Federazione privilegia l'utilizzo delle nuove tecnologie per permettere l'esercizio di voto dei soci. Le regole previste dal servizio tecnologico eventualmente scelto, qualora incompatibili con le regole statutarie della Federazione e/o con il presente regolamento, saranno direttamente applicabili e considerate prevalenti.

Commissione Elettorale

In caso di necessità può essere nominata dal Presidente una Commissione Elettorale, composta da 3 persone scelte tra i presenti all'Assemblea indetta per le elezioni, ma non concorrenti alle cariche.

Durata delle cariche

La cessazione delle cariche per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.

PREVISIONI SPECIFICHE PER LE DIFFERENTI CARICHE

Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)

I soci in regola con i requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale, interessati a ricoprire la carica di Consigliere, devono presentare la propria candidatura, nel rispetto dei tempi sopra previsti, specificando espressamente per quale settore si propongono in rappresentanza. La loro candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione programmatica scritta con cui promuovono le intenzioni di azione e rappresentanza per il proprio settore nel corso del loro mandato.

Ogni socio ha a disposizione due voti per eleggere i due consiglieri di riferimento per i settori per cui ha espresso il proprio riconoscimento in fase di iscrizione alla FNAS. Nel caso in cui si sia scelto un solo settore il voto è limitato a uno.

Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale (PN e VPN)

I soci ordinari, regolarmente iscritti senza interruzione per almeno un intero anno solare, possono presentare la propria candidatura alla nomina di Presidente, nel rispetto dei tempi indicati dal Consiglio Direttivo. Nelle more che venga nominata l'Assemblea Nazionale dei Delegati, il Presidente viene eletto da tutti in soci ordinari in possesso dei requisiti previsti dallo statuto per l'elettorato attivo. Il Vice Presidente viene scelto dal Consiglio Direttivo tra gli eletti alla carica di Consiglieri.